

**47<sup>^</sup> Assemblea Generale Confservizi Piemonte e Valle d'Aosta**  
**Torino, 12 luglio 2010**

**Incontro su:**

**SERVIZI PUBBLICI**  
**GESTIONE INDUSTRIALE**

**Introduzione del Presidente Paolo ROMANO**

**Premessa**

Le norme sui servizi pubblici a rilevanza economica ancora in fase di regolamentazione<sup>1</sup> stanno coinvolgendo tutte le nostre aziende associate che vedono avvicinarsi vincolanti scadenze temporali considerate obbligatorie, che a oggi non prevedono proroghe, senza un'adeguata definizione delle modalità di attuazione e di chi è titolato a gestire questa importante fase di transizione.

---

<sup>1</sup> Il 15 giugno 2010 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'art. 23 bis in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

## **Le scadenze ed i vincoli temporali**

Le scadenze ed i vincoli temporali previsti dall'art. 23 bis<sup>2</sup> rientravano infatti in una corretta programmazione delle attività da sviluppare per consentire l'attuazione di una norma fortemente innovativa.

Questi erano i termini dei tempi previsti:

- Data di emanazione del regolamento di attuazione dell'art. 23 bis entro 180 giorni dalla data di pubblicazione (23/08/2008) e quindi entro febbraio 2009.
- Data di decadenza delle concessioni che non rispondono ai requisiti europei 31/12/2010.
- Data di decadenza delle concessioni che rispondono ai requisiti europei 31/12/2011.

Considerato che lo schema di regolamento è stato trasmesso il 15/06/2010 al Senato per il parere parlamentare, si può presupporre che la sua emanazione a firma del Capo dello Stato possa avvenire nell'ultimo trimestre dell'anno in corso.

Siamo quindi a circa due anni dopo lo start-up previsto dalla norma di riferimento che invece mantiene fermi i limiti temporali per la sua attuazione imponendo alle aziende, ai loro soci e all'Ente di controllo scelte la cui realizzazione (modifica statutaria, gare...) mal si concilia con i termini di tempo residui.

## **Le aggravanti**

A peggiorare la situazione per i servizi idrico e di igiene ambientale è intervenuta la legge 42/2010<sup>3</sup> che ha imposto la soppressione entro un anno

---

<sup>2</sup> Art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni della Legge 6/08/2008 n. 133

<sup>3</sup> Art.1 comma 1 quinquies della Legge 42 del 2010 di conversione del D.L. 2/2010 recante interventi urgenti concernenti Enti locali e Regioni.

delle Autorità d'Ambito territoriali e la conseguente attribuzione con legge regionale delle funzioni già esercitate delle predette autorità.

In questa fase di inizio “pre-fibrillazione” si aggiunge quindi una inizialmente non prevista modifica degli attuali Ato idrici e dei rifiuti con i conseguenti problemi che ne possono derivare nell’attuazione della legge sul riordino dei pubblici servizi.

### **Quante e quali sono le Società interessate**

Una recente indagine svolta dalla Corte dei Conti<sup>4</sup> ha riportato per la Regione Piemonte la seguente distribuzione di Società per settore di servizio:

	<b>A (PIEMONTE)</b>	<b>B (ITALIA)</b>	<b>A/B (%)</b>
AMBIENTE	70	608	11
IDRICO	104	563	18
TRASPORTI	30	506	6
ENERGIA	24	414	6
<b>TOTALE</b>	<b>228</b>	<b>2091</b>	<b>10,90</b>

Mentre per quanto riguarda la tipologia della società che opera in Piemonte:

<b>Totalmente partecipata da un unico socio pubblico</b>	13,31%
<b>Totalmente partecipata da più soci pubblici</b>	23,84%
<b>Mista a prevalenza pubblica</b>	36,53%
<b>Mista a prevalenza privata</b>	23,84%
<b>Altro</b>	<u>2,48%</u>
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

<sup>4</sup> Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie. Deliberazione del 22 giugno 2010 n. 14/SEZAUT/2010/FRG

## **La proprietà di reti ed impianti**

Un aspetto anche questo controverso riguarda la separazione di reti ed impianti dalla gestione industriale dei servizi.

Di norma la maggior parte degli asset sono già di proprietà dei “Comuni” e degli Enti locali, mentre le Società di gestione hanno a patrimonio reti e impianti a proprietà indivisa o nuove opere in fase di ammortamento.

Per il servizio idrico la difficoltà alla ulteriore separazione deriva da due vincoli fondamentali:

- il proprietario delle reti ed impianti li deve affidare in uso gratuito al gestore<sup>5</sup>
- la gestione della rete compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere posta in capo a chi eroga il servizio<sup>6</sup>

si tratta quindi di “asset” privi di particolare “appeal” nei confronti del mercato.

## **La necessità di un'altra Authority**

Gli obiettivi del legislatore in termini di miglioramento della qualità dei servizi, diminuzione dei costi, rilancio di un piano degli investimenti nelle infrastrutture primarie, favorire il dinamismo imprenditoriale non possono che essere condivisi.

Tuttavia il perseguimento di tali obiettivi con la crescita di “competitor ” a valenza nazionale avrebbe dovuto richiedere l'introduzione di una funzione di regolazione “terza” rispetto all'Ente pubblico programmatore e al gestore del servizio.

In tale prospettiva anche per garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione dei consumatori la proposta fatta dalla Federutility (la nostra

---

<sup>5</sup> Art. 153 del D.Lgs. 152/2006

<sup>6</sup> Sentenza Corte Costituzionale 307/2009

associazione di primo livello) è la istituzione di una Authority indipendente per il servizio idrico integrato.

Una soluzione auspicabile consisterebbe pertanto nell'assegnare:

- all'Authority garante della concorrenza e del mercato i compiti relativi alla disciplina della stessa concorrenza;
- ad una Authority indipendente la gestione di una puntuale regolazione economica;
- alle Regioni ed ai distretti idrografici i compiti relativi al governo della risorsa idrica – anche con riferimento agli usi plurimi – predisponendo schemi generali, basati su proiezioni di lungo periodo, che dovrebbero distinguere le infrastrutture di carattere interregionale o regionale e la rete di distribuzione e fognature locali;
- agli EELL quelli inerenti la proprietà delle infrastrutture, l'organizzazione e l'affidamento della gestione di uno specifico bonus in favore di utenti in condizioni di disagio sociale.

**E per finire taglio delle partecipazioni societarie nei comuni piccoli e meno piccoli.**<sup>7</sup>

L'esigenza di riduzione dei costi razionalizzando il fenomeno delle partecipazioni societarie da parte degli EELL ha indotto il legislatore a ritenere che un ridimensionamento effettivo del fenomeno possa essere attuato dai Comuni solo se imposto “ope legis”.

Pertanto con la nuova finanziaria 2010 viene vietata espressamente la costituzione di società dai comuni con popolazione inferiore a 30.000

---

<sup>7</sup> Art. 14 comma 32 del D.L. 31/05/2010 n. 78

abitanti i quali entro il 31/12/2010 dovranno mettere in liquidazione quelle già costituite ovvero cederne le partecipazioni.

Il commento a tale iniziativa è stato effettuato dalla Corte dei Conti che riporta testualmente:

*“Determinazioni legislative così drastiche e rigorose costituiranno senz’altro oggetto di attenta riflessione all’atto della conversione il legge del D.L. 78/2010.*

*Riflessione che, se da un lato terrà conto dell’esigenza di ridurre i costi degli enti locali, dall’altro dovrà preoccuparsi di evitare il rischio di svendita di un patrimonio economico, che talvolta l’ente locale ha costruito, ed un disservizio ai cittadini: elementi che potrebbero annullare gli effetti positivi della sperata riduzione dei costi”.*